



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 11/ 2007

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

e, per conoscenza

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento per le riforme e per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione - ROMA

ALLA CORTE DEI CONTI - Sezione enti locali - ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.PA. - ROMA

ALLA BANCA D'ITALIA - Amministrazione Centrale - Servizio rapporti con il tesoro - ROMA

ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Via Goito n. 4 - ROMA

AI COMMISSARI DEL GOVERNO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - LORO SEDI

ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO - SEDE

ALL'ANCI - Via dei Prefetti, n. 46 - ROMA

ALL'UPI - P.zza Cardelli, n. 4 - ROMA

ALL'UNCEM - Via Palestro n. 30 - ROMA

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ROMA

ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - P.zza del Gesù - ROMA

Oggetto : Disposizioni in materia di trasferimenti erariali in favore degli enti locali assoggettati al sistema di monitoraggio diretto delle disponibilità di cassa da parte del Ministero dell'Interno.  
Attivazione monitoraggio diretto.

Sommario

1. Premessa

2.Attivazione monitoraggio diretto

3. Deroga ai limiti di giacenza
4. Limitazione dei pagamenti
6. Reiscrizione residui perenti.

## Allegati

Elenco enti monitorati e limiti di giacenza

Modello richiesta in deroga

### 1. Premessa

Come è noto, l'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 così come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, vengano effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza, stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento delle assegnazioni di competenza.

Gli effetti di tale disposizioni sono stati prorogati per il triennio 2005/2007 dall'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In applicazione del citato articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 è stato emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto ministeriale del 15 marzo 2005, avente valenza triennale, con il quale sono stati stabiliti i limiti di giacenza della liquidità nei conti di Tesoreria statale. Detti limiti costituiscono il presupposto perché possa essere disposto il pagamento, in conto competenza o in conto residui, a carico del bilancio dello Stato.

In particolare l'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto ministeriale ha stabilito il limite di giacenza per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nella misura del 20 per cento nonché, la sua commisurazione alle assegnazioni di competenza attribuite da questo Ministero per l'anno 2005, a valere sui capitoli 1316 "Fondo ordinario", 1317 "Fondo perequativo", 1318 "Fondo consolidato" e 7232 "Fondo per lo sviluppo degli investimenti. Il successivo comma 2, ha stabilito che i limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti da questo Ministero i cui oneri gravano sui suddetti capitoli.

Con il citato decreto sono state dettate inoltre disposizioni di carattere generale in ordine alle giacenze da assumere quale base di riferimento nonché in ordine alle deroghe al rispetto dei citati limiti di giacenza.

### 2. Attivazione del monitoraggio diretto.

Con la circolare telegrafica del 17 aprile 2003, n. F.L. 14/2003, questo Ufficio ha comunicato la sospensione della modalità ordinaria di erogazione dei trasferimenti erariali consistente nel monitoraggio diretto a causa di problemi tecnico-informatici dovuti alla ristrutturazione della banca

dati.

Pertanto a tutt'oggi le erogazioni dei trasferimenti spettanti agli enti locali di cui sopra è cenno, è stata disposta in deroga ai limiti di giacenza, su richiesta degli enti stessi, per spese improcrastinabili.

Premesso quanto sopra si comunica che a decorrere dal 10 di luglio del corrente anno sarà nuovamente attivata l'erogazione dei trasferimenti erariali tramite monitoraggio diretto.

In relazione a ciò nei paragrafi che seguono vengono rappresentate le modalità dei pagamenti da disporre tramite monitoraggio diretto nonché le modalità di erogazioni in deroga ai limiti di giacenza.

## 2.1 Monitoraggio diretto.

L'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel disporre la valenza triennale del provvedimento, stabilisce che il limite di giacenza è commisurato alle assegnazioni di competenza con scorrimento annuale.

Di conseguenza, per il corrente anno, i limiti di giacenza sono stati quantificati con riferimento ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2007 a titolo di contributo ordinario, contributo perequativo, contributo consolidato e contributo per lo sviluppo investimenti.

Ovviamente, ove nel corso dell'anno si dovessero apportare modifiche sulle assegnazioni, in aumento ovvero in diminuzione, i suddetti limiti saranno rideterminati.

Si precisa inoltre che ai sensi di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, in caso di indisponibilità dei dati relativi alle assegnazioni di competenza, i suddetti limiti saranno commisurati alle assegnazioni dell'anno precedente.

Con cadenza mensile i limiti di giacenza saranno confrontati con i dati provenienti dal Sistema Informatico della Ragioneria Generale dello Stato sulle liquidità dei conti di tesoreria.

Per gli enti locali le cui disponibilità di cassa risultino inferiori al limite stesso verrà disposto direttamente da questo Ministero, il pagamento di un insieme di trasferimenti erariali a valere sui capitoli 1316, 1317, 1318 e 7232, il cui ammontare complessivo riporti la disponibilità liquida dell'ente al di sopra del limite di giacenza.

## 2.2 Determinazione dell'ammontare complessivo delle erogazioni.

Nelle more della determinazione del quantum da erogare, occorre preliminarmente osservare, che sia le disposizioni che regolano le erogazioni ai limiti di giacenza che il successivo decreto applicativo del Ministero dell'economia e delle finanze, nulla dispongono in merito all'effettivo ammontare dei pagamenti da disporre al raggiungimento dei limiti stessi.

Pur tuttavia, il secondo periodo dell'articolo 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997 stabilisce che "ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato"

In applicazione di detta disposizione, con decorrenza dai trasferimenti spettanti per l'anno 2007, questo Ministero ha ripristinato la suddivisione in tre rate dei contributi spettanti a titolo di ordinario, perequativo e consolidato, nella misura percentuale del 33 per cento per le prime due e del 34 per cento per la terza nonché per il contributo dovuto per lo sviluppo degli investimenti nella misura del 40 per cento, 50 per cento e del 10 per cento.

Pertanto, l'erogazione dei trasferimenti erariali soggetti al monitoraggio, spettanti per l'anno 2007, verrà disposta nell'ambito della suddivisione in rate.

Relativamente ai contributi dovuti per gli esercizi finanziari pregressi tale suddivisione in rate, a causa delle erogazioni già eseguite, non può essere operata e, pertanto, gli eventuali pagamenti verranno disposti frazionando i contributi in relazione alle effettive esigenze.

Tutte le erogazioni di che trattasi, sia in conto competenza che in conto residui, saranno comunque disposte nei limiti degli stanziamenti di cassa assegnati per il corrente anno sui citati capitoli di bilancio; le attuali disponibilità consentono di poter disporre le erogazioni dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2007 e di quelli spettanti nei precedenti due esercizi finanziari (per i capitoli 1316, 1317 e 1318) ovvero sei esercizi finanziari (per il capitolo 7232), nella misura percentuale rispettivamente dell'89 per cento, dell'82 per cento, dell'89 per cento e del 57 per cento.

Di conseguenza, ove l'ente locale avente diritto all'erogazione dei trasferimenti erariali per il raggiungimento del limite di giacenza stabilito, avesse raggiunto le suddette percentuali con i pagamenti già disposti nel corso del corrente anno, non si provvederà ad ulteriori erogazioni.

### 2.3. Liquidità disponibile.

L'articolo 6, comma 1, del decreto del 15 marzo 2005, stabilisce che dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione dei titoli di pagamento sono escluse le somme a disposizione di giustizia, ciò in quanto non rientrano nelle disponibilità liquide dell'ente. Pertanto, i tesoriери o i cassieri degli enti sono invitati a trasmettere via fax ai numeri 06/16549615 - 0646549611, entro il 20 di ogni mese, apposita attestazione relativa all'ammontare complessivo delle citate liquidità a disposizione di giustizia giacenti nei conti aperti presso la sezione di tesoreria e a segnalare con lo stesso mezzo e la massima tempestività, il variare complessivo della consistenza.

Gli enti interessati alla tipologia in argomento sono invitati a rendere edotti i rispettivi tesoriери del contenuto della presente circolare.

Il successivo comma 2, dello stesso articolo 6, precisa che le disponibilità liquide sono comprensive

delle somme vincolate. Tuttavia al fine di non paralizzare la gestione finanziaria è previsto che gli enti utilizzino per il pagamento delle spese correnti anche le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza dell'anno 2007, prive di vincoli. E' prevista, inoltre, anche la possibilità di utilizzare tali somme vincolate, nei limiti delle assegnazioni di competenza dell'anno 2006, per la parte che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso del citato anno 2006. Resta ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto stabilito dalla specifica normativa di settore.

In particolare l'articolo 195, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabilisce che gli enti locali possono disporre l'utilizzo in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 del TUEL, il quale prevede che la stessa può essere concessa dal tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente i primi tre titoli di bilancio. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Ne consegue che le somme vincolate costituiscono disponibilità liquide fintanto che la loro utilizzazione non abbia superato il limite previsto dal citato articolo 222 del TUEL.

Pertanto gli enti interessati sono invitati a trasmettere a questo Ministero con lo stesso mezzo indicato per le somme a disposizione di giustizia, una attestazione a firma del tesoriere e del legale rappresentante dell'ente, riportante l'ammontare complessivo delle somme vincolate non utilizzabili per cassa.

### 3. Deroghe ai limiti di giacenza

L'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale attribuisce a questo Ministero la facoltà di poter disporre deroghe ai suddetti limiti di giacenza, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.

La previsione delle deroghe risponde alla necessità di temperare gli effetti di un sistema di pagamenti eccessivamente rigido semprechè ricorrano motivate esigenze. Laddove infatti l'ente locale disponga di una giacenza di cassa superiore al limite di giacenza potrebbe comunque avere la necessità di disporre di una maggiore liquidità per fronteggiare il pagamento di oneri non frazionabili (rate di ammortamento, stipendi ecc).

In merito si segnala che la deroga ai limiti di giacenza può essere disposta da questo ufficio solo per la parte di spese inderogabili accedente l'ammontare delle liquidità a disposizione dell'ente calcolata pertanto al netto delle liquidità non utilizzabili (somme a disposizione di giustizia, somme vincolate non utilizzabili).

In particolare si precisa che l'importo da erogare verrà quantificato da questo ufficio quale differenza

tra l'ammontare complessivo delle spese inderogabile attestate dall'ente e la disponibilità liquida di cassa al netto di quella non utilizzabile.

Resta ferma comunque la priorità nel disporre le erogazioni dei contributi già menzionati nel paragrafo 2.2, e comunque nei limiti della somma accordata.

Ciò comporta che, a differenza delle erogazioni disposte a seguito del raggiungimento dei limiti di giacenza, nell'ambito della suddivisione in rate dei contributi spettante per l'anno 2007, gli stessi verranno corrisposti nei limiti delle effettive necessità.

Premesso quanto sopra giova precisare che la deroga ai limiti di giacenza riveste carattere eccezionale e, dunque, potrà essere richiesta a questo Ministero solo per motivate e documentate esigenze.

La domanda a firma del legale rappresentate dell'ente da inviare a mezzo fax , deve riportare la tipologia delle spese raggruppate per gruppi omogenei, l'importo e la scadenza di ogni singola spesa e l'attestazione, firmata anche dal tesoriere, dell'esaurimento della possibilità di utilizzo delle somme a specifica destinazione con l'indicazione del loro ammontare.

Con apposita circolare questo Ministero ha già chiarito che le spese inderogabili devono riferirsi ad un lasso temporale non superiore a 20/30 giorni mentre appare ovvio che, avendo la procedura in deroga carattere eccezionale, proprio in virtù dell'attivazione del monitoraggio diretto, peraltro effettuato alla fine di ciascun mese, il termine stabilito dalla stessa circolare per la trasmissione delle richieste da parte degli enti locali interessati, non può essere confermato.

Come già precisato al paragrafo 2.2, le erogazioni di che trattasi, sia in conto competenza che in conto residui saranno comunque disposte nei limiti degli stanziamenti di cassa assegnati per il corrente anno sui citati capitoli di bilancio.

E' inoltre facoltà degli enti locali interessati trasmettere le citate richieste in deroga attraverso l'utilizzo dell'allegato modello che riporta tutte le indicazioni necessarie per l'ottenimento dei trasferimenti erariali.

## 5. Limitazione dei pagamenti.

Appare il caso di precisare che i tempi di accredito dei pagamenti emessi a seguito del monitoraggio diretto ovvero in deroga ai limiti di giacenza, nelle contabilità speciali intestate ai singoli enti beneficiari non è immediata ma necessità dei tempi necessari per l'espletamento delle formalità amministrative e contabili.

Di conseguenza, nelle more del perfezionamento dei pagamenti già emessi, nella giacenza di cassa acquisita dal S.I.R.G.S per procedure in deroga e/o monitoraggio diretto, immediatamente successive a detti pagamenti già emessi, gli stessi ancorchè non ancora accreditati, verranno comunque considerati in aumento della disponibilità liquida risultante dal sistema, fintanto che dal sistema

SI.CO.GE. non verrà accertata, da parte da questo Ministero, l'effettivo accreditamento dei mandati.

## 6. Reiscrizione residui perenti

L'articolo 36, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" stabilisce che i residui passivi per spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

Tale istituto non comporta la decadenza del diritto del creditore, infatti, lo stesso articolo 36 stabilisce che le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2001, n. 270, recante "Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti" stabilisce all'articolo 1 "Il presente regolamento disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reiscivere nel bilancio dello Stato."

Appare pertanto, il caso di sottolineare che l'avvio del procedimento in parola, non è disposto d'ufficio dall'Amministrazione, ma presuppone una richiesta degli aventi diritto.

Pertanto, si invitano gli enti interessati, qualora ne ricorra l'esigenza, a richiedere a questo Ministero la reiscrizione dei residui perenti agli affetti amministrativi.

Pur restando ferma la facoltà degli enti interessati a richiedere il pagamento delle somme dovute, si richiama l'attenzione degli stessi sui contenuti dei paragrafi successivi.

### 6.1 Procedura

L'articolo 2, del citato D.P.R. n. 270 del 2001 stabilisce implicitamente che l'amministrazione competente provvede sulla base della richiesta degli aventi diritto ad accertare la sussistenza degli importi e l'effettivo credito.

Solo successivamente può essere richiesta al competente Ministero dell'economia e delle finanze la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al capitolo di pertinenza dell'amministrazione competente.

Lo stesso regolamento stabilisce che di detto fondo, nell'ambito delle dotazioni complessivamente determinate dalla legge di approvazione del bilancio, solo una quota è specificatamente utilizzabile ai fini di riassegnazione di risorse per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente eliminate negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

Ora, da quanto esposto sopra si evince che, mentre in termini di competenza la riassegnazione in parola non necessita di manovre di bilancio, in quanto trova copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzarono la spesa stessa, in termini di cassa l'assegnazione potrebbe richiedere l'adeguamento del fondo di riserva ove complessivamente le richieste delle varie amministrazioni superino la quota di detto fondo destinata al finanziamento della riassegnazione dei residui perenti.

Né consegue che, la riassegnazione dei residui passivi perenti agli affetti amministrativi è da considerarsi una mera operazione di cassa, e, pertanto, la stessa deve necessariamente essere richiesta laddove esiste certezza di effettivo pagamento.

## 6.2 Erogazioni ai limiti di giacenza.

La disposizione che regola le erogazioni ai limiti di giacenza, opera come condizione sospensiva dell'effettivo pagamento delle somme spettanti, ma non pone vincoli all'espletamento delle prime due fasi della spesa, impegno e liquidazione, in quanto la prima deriva dalle norme che regolano l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali mentre la seconda è disposta alla fine dell'anno al momento dell'adozione da parte dell'Amministrazione, dei provvedimenti di impegno a carico dei residui fondi disponibili.

Come osservato al paragrafo 6.1, l'assegnazione delle risorse in parola è disposta per l'effettivo pagamento delle somme richieste e, quindi, l'impegno delle stesse può essere assunto solo contestualmente alla liquidazione, all'ordinazione ed al pagamento della spesa.

Per i pagamenti da disporre a favore degli enti soggetti al limite di giacenza l'obbligazione sorge nel momento in cui si verificano le condizioni previste (raggiungimento del limite di giacenza ovvero richiesta dell'ente).

Né consegue che ove non si verificano dette condizioni alcun impegno può essere preso a carico della risorsa di specie.

Pertanto dette somme se non erogate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui sono state assegnate costituiscono economie di spesa, e non possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Di conseguenza la richiesta di reinscrizione dei residui perenti dovrà essere avanzata dagli enti monitorati solo in presenza di effettiva e necessaria liquidità.

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza degli enti locali interessati di cui all'unito elenco.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Roma lì, 13 giugno 2007